

G.M. Antonelli - M. D'Errico - M. Nastri

Le ISPEZIONI e i CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO

Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della **Guardia di Finanza** con rinvii al Regolamento Europeo 2024/1624 e VI Direttiva Europea 2024/1640 (**AML Package**)


Neldiritto
Editore

CAPITOLO II

SOMMARIO: 1. Schemi operativi per l'ispezione antiriciclaggio - **1.1** Adozione di procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – mitigazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. n. 231/2007) - **1.1.1** Controlli preliminari - **1.1.2** Formazione del personale - **1.1.3** Modalità di valutazione del rischio - **1.2** Adeguata verifica della clientela ed individuazione del titolare effettivo (artt. 17 e ss. d.lgs. n. 231/2007) - **1.2.1** Disposizioni generali - **1.2.2** Tipologia di adeguata verifica - **1.2.3** Attività di identificazione - **1.2.4** Consultazione di fonti aperte - **1.2.5** Impossibilità di esecuzione dell'adeguata verifica - **1.2.6** Tempestività dell'adeguata verifica - **1.2.7** Esonero dall'adeguata verifica - **1.2.8** Ipotesi 1 – Adeguata verifica *semplificata* - **1.2.9** Ipotesi 2 – Adeguata verifica *ordinaria* - **1.2.10** Ipotesi 3 – Adeguata verifica *rafforzata* - **1.2.11** Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi - **1.3** Registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31 ss. d.lgs. n. 231/2007) - **1.3.1** Obblighi di conservazione - **1.4** Obblighi di astensione e di segnalazione di operazioni sospette (SOS) (artt. 35 ss. d.lgs. n. 231/2007) - **1.4.1** Obbligo di astensione - **1.4.2** Segnalazione di operazioni sospette (SOS) - **1.4.3** Controlli in tema di segnalazioni di operazioni sospette - **1.4.4** Segnalazioni di operazioni sospette tardive - **1.5** Accertamenti ispettivi ulteriori: dichiarazioni - responsabilità penale

1. Schemi operativi per l'ispezione antiriciclaggio

Il presente capitolo è strutturato utilizzando colonne a confronto per permettere di acquisire con immediatezza da una parte (colonna di sinistra), le prassi operative in sede ispettiva della Guardia di Finanza, tenuto conto anche dalla Circolare n. 83607/2012 e relativo Modulo operativo VI, e dall'altra (colonna di destra), le regole e le modalità comportamentali da osservare da parte dei c.d. “soggetti obbligati”, tali in quanto destinatari delle disposizioni di cui (prassi) al decreto antiriciclaggio n. 231/2007.

La trattazione del manuale, come già indicato nelle “Premesse Metodologiche”, è rivolta, in particolar modo, ai soggetti obbligati di cui all'art. 3 comma 4 d.lgs. 231/2007 (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, notai, avvocati, revisori legali, società di revisione legale), e ai soggetti obbligati di cui al comma 5 dello stesso articolo limitatamente ai mediatori immobiliari e agli esercenti attività di mediazione civile.

Gli schemi operativi sono caratterizzati da due fasi ininterrottamente evidenziate nel corso della trattazione nelle rispettive colonne: la fase del controllo ispettivo (colonna di sinistra) e la fase diretta a concretizzare l'organizzazione dello studio, e più in generale i presidi antiriciclaggio, per poi indirizzarsi alla valutazione del rischio, all'adeguata verifica, alle segnalazioni delle operazioni sospette (S.O.S.), alla conservazione dei documenti, essenziale per giustificare determinati comportamenti in presenza di eventuali rilievi ispettivi (colonna di destra).

Il manuale, proprio in quanto guida operativa, non si propone di approfondire i contenuti delle norme richiamate e gli orientamenti interpretativi, avendo come obiettivo quello di enucleare i riferimenti normativi cui conseguono specifiche regole applicative da poter far valere nel corso dei controlli: in altre parole mira a fornire indicazioni operative.

Non vengono peraltro tralasciati correlati richiami alla normativa europea e così alle norme del c.d. “*AML Package*” (inseriti nel corso del testo in parentesi quadra), e ciò a causa di problematiche applicative che rischiano di incidere, fin dalle prime fasi di entrata in vigore, sulla normativa italiana e quindi incidere indirettamente sugli aspetti sanzionatori. Al riguardo, nel capitolo 5 vengono evidenziate le varie problematiche di coordinamento applicativo tra la normativa italiana e la neonata normativa europea, e poi, nell’intento di facilitarne la lettura, sono state inserite tavole di raffronto tra le diverse normative, e per argomento, in una versione con stralci, mentre una versione integrale di raffronto è rinvenibile nel QR Code alla fine del capitolo 5.

1.1 ADOZIONE DI PROCEDURE OGGETTIVE E COERENTI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – MITIGAZIONE DEL RISCHIO (artt. 15 e 16 d.lgs. n. 231/2007)	
1.1.1 Controlli preliminari (prassi ispettive)	1.1.1 Controlli preliminari (indicazioni operative)
<p>I soggetti obbligati devono essere in grado di dimostrare alle Autorità competenti che la portata delle misure, presidi, controlli e procedure adottate per prevenire, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano adeguate all’entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (artt. 15 e 16 d.lgs. n. 231/2007) [cfr. artt. 9 e 10 Reg. UE n. 2024/1624]. Ciò presuppone l’osservanza degli obblighi e delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni: si rinvia sul punto al successivo riquadro 1.3.1</p>	<p>Dopo che sia stata acquisita copia del “foglio di accesso”, contenente tutte le informazioni indicate nel precedente Capitolo 1 relative al tipo di attività legata all’accesso della Guardia di Finanza, e dopo che sia stata valutata l’opportunità di farsi assistere fin dall’inizio da un professionista specializzato, occorre dimostrare analiticamente e con idonea efficacia probatoria quanto verrà richiesto nella prima fase dell’ispezione, e cioè di aver adottato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 «<i>procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</i>», [ovvero, a sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. UE n. 2024/1624, «<i>misure adeguate e proporzionate alla propria attività per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</i>», nonché per «<i>mitigare e</i></p>

<p>Nelle fasi iniziali dell'ispezione, l'unità operativa ha cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa del soggetto obbligato, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato (cfr. art. 15 e 16 d.lgs. n. 231/2007); - individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal soggetto obbligato all'interno della struttura a fini antiriciclaggio (cfr. art. 16 comma 2 lett b) d.lgs. n. 231/2007); - "identificare" il personale formalmente incaricato dal soggetto obbligato per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di conservazione documentale e di segnalazione delle operazioni sospette [cfr. artt. 12 e 13 Reg. UE n. 2024/1624]; - verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal soggetto obbligato a dipendenti o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio [cfr. artt. 12 e 13 Reg. UE n. 2024/1624]; - appurare l'esistenza di normativa, manualistica e modulistica interna, nonché l'adozione da parte del soggetto ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato [cfr. artt. 9 comma 2 lett. x) e 12 Reg. UE n. 	<p><i>gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»].</i></p> <p>Nelle fasi iniziali dell'ispezione occorre pertanto essere in grado di esibire idonea documentazione attestante l'adempimento degli obblighi riportati nella colonna di fianco, da cui emergano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elementi che caratterizzano la propria attività (area geografica, eventuali uffici secondari, tipologia di clientela e di operazioni normalmente svolte, soggetti responsabili dell'antiriciclaggio se diversi dal soggetto obbligato e simili), - i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal soggetto obbligato all'interno della struttura a fini antiriciclaggio; - i protocolli adottati nella generale attività organizzativa allo scopo di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio quali ad esempio (ma non necessariamente) l'adozione di guide ad uso interno, propedeutiche alla successiva attività di adeguata verifica con indicazioni operative per procedere a verificare la ricorrenza degli indicatori di anomalia, o l'elenco dei Paesi in <i>Black list</i> etc., nonché modalità per la richiesta, fin dal primo contatto, dei documenti di identità; - l'adeguatezza della formazione del personale e del soggetto obbligato (art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 231/2007) [cfr. artt. 9 comma 2 lett. x) e 12 Reg. UE n. 2024/1624], meglio se attraverso attestati di partecipazione a corsi di formazione, convegni e simili; - tutti i presidi adottati dal soggetto obbligato per la mitigazione del
--	---

<p>2024/1624];</p> <ul style="list-style-type: none"> - riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi anti-riciclaggio (cfr. art. 16 comma 1 d.lgs. n. 231/2007). <p>Il tutto anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni rese direttamente dal soggetto obbligato.</p>	<p>rischio di riciclaggio, ovvero finalizzati ad organizzare correttamente la propria struttura quale presidio antiriciclaggio (art. 15, comma 4 e art. 16, comma 1 e comma 3 del d.lgs. n. 231/2007, [cfr. artt. 9 e 10 del Reg. UE n. 2024/1624]. Tra tali presidi, di particolare importanza risultano le istruzioni operative specifiche atte ad uniformare il comportamento dei componenti la struttura, l'eventuale modulistica adottata per l'acquisizione di elementi che consentano di elaborare il grado di valutazione del rischio per l'adeguata verifica e l'individuazione del titolare effettivo e per la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore (ove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze ex art. 19 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 231/2007);</p> <ul style="list-style-type: none"> - la disponibilità di accesso alla normativa, agli indicatori di anomalia e simili, anche solo in via telematica. <p>Quanto sopra dovrà essere periodicamente aggiornato in occasione di ogni modifica della struttura organizzativa, o significativa modifica normativa, anche secondaria (art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007) [cfr. artt. 9, comma 3 Reg. UE n. 2024/1624].</p> <p>Appare opportuna (ancorché non obbligatoria, potendo risultare il tutto dalla documentazione rinvenibile nella documentazione generale di ufficio) la prassi di riassumere i principali elementi di tale documentazione e attività di presidio antiriciclaggio in un documento con valenza di Valutazione del Rischio: c.d. "DVR" (artt. 15, comma 4 e 16 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 231/2007) [cfr. artt. 9, comma 2 e 10 comma 1 e comma 2, Reg. UE n. 2024/1624]. In ogni caso detta</p>
---	---

	<p>documentazione inerente la valutazione del rischio deve essere messa a disposizione degli organi procedenti (cfr. artt. 15 e 16 d.lgs. n. 231/2007).</p> <p>[Si ricorda che, con riferimento alle fonti di informazione supplementare (cfr. il riquadro 1.2.4 Fonti Aperte di cui in prosieguo), l'art. 10 comma 4 del Regolamento precisa che «Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sui requisiti minimi per i contenuti della valutazione del rischio per l'intera attività elaborata dal soggetto obbligato a norma del paragrafo 1 e sulle fonti di informazioni supplementari da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione del rischio per l'intera attività»].</p>
1.1.2 Formazione del personale (prassi ispettive)	1.1.2 Formazione del personale (indicazioni operative)
<p>L'unità operativa accerta, ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio sopra descritti, quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 231/2007 [e dagli artt. 9 comma 2 lett. x) e 12 Reg. UE n. 2024/1624], che impone anche ai soggetti obbligati l'adozione di programmi permanenti di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, che comprendono programmi formativi finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.</p> <p>La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.</p>	<p>La formazione del personale dovrà essere effettuata a norma dell'articolo 16 comma 3 d.lgs. 231/2007 [e degli artt. 9 comma 2 lett. x) e 12 Reg. UE n. 2024/1624], nonché documentata (anche attraverso il rinvio ad attestati di partecipazione a corsi di formazione, convegni e simili).</p> <p>Di ciò sarebbe opportuno dare riscontro anche nel documento di Valutazione del Rischio, ovvero equipollente documentazione comunque riscontrabile all'interno dei fascicoli di ufficio.</p> <p>Si consiglia, per la formazione a carattere interno non effettuata attraverso corsi o convegni, l'utilizzo di un apposito registro riportante gli argomenti trattati, il tempo della formazione e il nome dei collaboratori di studio che vi hanno partecipato.</p>
1.1.3 Modalità di valutazione del rischio (prassi ispettive)	1.1.3 Modalità di valutazione del rischio (indicazioni operative)
<p>L'attività di accertamento dell'unità operativa è diretta a verificare quali siano</p>	<p>Per poter assolvere correttamente gli obblighi antiriciclaggio, e pertanto far fronte</p>